

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 807

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992

Esclusione degli ispettori del lavoro dalla privatizzazione del
rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale prevede, all'articolo 2, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile con esclusione del personale militare e delle forze di polizia, dei magistrati ordinari ed amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato, dei dirigenti generali ed equiparati, nonché del personale delle carriere diplomatica e prefettizia.

La legge, approvata sotto la spinta delle esigenze poste dalla grave crisi valutaria, economica e finanziaria che il Paese ha dovuto affrontare, introduce una disciplina generale di privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti a fronte di posizioni giuridiche oggettivamente diverse. È evidentemente mancata una selezione puntuale e rigorosa tra il personale investito di pubbliche funzioni e il personale che non è investito di una funzione pubblica.

Le esclusioni di cui al punto e) dell'articolo 2 appaiono lacunose (nessun riferimento ai magistrati contabili e militari che presumibilmente non sono compresi nella privatizzazione) e non giustificate.

Già nel corso del procedimento legislativo di approvazione della legge, il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 agosto 1992 aveva affermato che «la privatizzazione generale, astratta e globale del pubblico impiego (sia pure con l'eccettuazione di alcune categorie e di alcuni provvedimenti) non è obiettivamente possibile, giacché nè con interventi puramente nominali nè con la contrattualizzazione, si può alterare la sostanza di rapporti giuridici

i quali traggono la loro qualificazione dalla natura pubblica degli interessi che vi sono implicati dai connessi poteri dell'ente pubblico datore di lavoro e dalle stesse strutture in cui sono inseriti».

Una categoria di pubblici dipendenti sulla quale è mancata una riflessione è certamente quella degli ispettori del lavoro la cui configurazione giuridica è definita dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Gli ispettori del lavoro sono funzionari dell'Ispettorato del lavoro, organo periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e sono inquadrati in uno specifico ruolo. Ad essi, inseriti con un rapporto di immedesimazione organica nell'Ispettorato del lavoro, è attribuito il compito di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro, di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei lavoratori compiute dalle associazioni professionali.

Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Come tali hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri e i lavori sottoposti alla loro vigilanza.

L'attribuzione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria riconduce funzione ed obblighi degli ispettori del lavoro sotto la disciplina degli articoli da 55 a 59 e da 347 a 357 del codice di procedura penale che prevedono la subordinazione all'Autorità giudiziaria, l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia del reato, il potere di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

iniziativa nella ricerca della notizia dei reati, il potere di acquisizione e conservazione delle prove (perquisizione e sequestro), l'obbligo del segreto.

Le considerazioni svolte rendono evidenti la necessità di ricondurre lo stato giuridico degli ispettori del lavoro nella

sfera degli interessi pubblici che perseguono e nella quale si colloca l'ispettorato del lavoro (organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) nel cui ruolo sono inquadrati.

Il presente disegno di legge consta di un solo articolo e non comporta oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, agli ispettori del lavoro».